

COMPENSORIO ALPINO TORINO 4 VALLI DI LANZO, CERONDA E CASTERNONE

REGOLAMENTO PER IL PRELIEVO DELLA TIPICA FAUNA ALPINA

STAGIONE VENATORIA 2022/2023

Art. 1. Il prelievo della tipica fauna alpina (di seguito TFA) è consentito sulla base dei Piani Numerici di Prelievo, proposti dal Compensorio Alpino ed approvati dalla Giunta Regionale, previa istruttoria tecnica dell'Osservatorio Regionale sulla Fauna Selvatica. I Piani sono elaborati sulla base dei risultati dei censimenti, primaverili ed estivi, tenendo anche conto dei risultati degli abbattimenti della stagione dell'anno precedente.

Art. 2. L'ammissione al prelievo della TFA è consentito ai soci in possesso di un cane da ferma e da cerca (Elenco Razze gruppi 7 e 8 dell'ENCI), attestato mediante fotocopia di iscrizione all'anagrafe canina da consegnare presso la segreteria entro il 30 aprile 2022, pena esclusione dai piani numerici di prelievo. I soci non in possesso del cane possono fornire il nominativo di un socio avente tale requisito, con il quale svolgere l'attività venatoria alla TFA. Qualora la situazione relativa al possesso del/dei cane/i non fosse mutata rispetto alla stagione precedente il cacciatore potrà autocertificare la validità dei documenti presentati l'anno precedente (sarà possibile compilare apposito modulo presso la segreteria del CA).

L'ammissione al prelievo è consentita, ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27.04.2012 e s.m.i., ai soci che provvedano **entro il 31 marzo 2022 (15 maggio per i nuovi ed ulteriori ammessi al CA)** al versamento di una quota economica pari a **€ 20,00** con le modalità di pagamento abituali (conto corrente postale n. 35789106 intestato a: Comitato Gestione Compensorio Alpino TO 4, bonifico bancario IBAN IT5800760101000000035789106, bancomat presso la sede del CA. In tutti i casi la causale sarà: prelievo Tipica Fauna Alpina).

Il Compensorio Alpino TO4, qualora il numero di partecipanti sia superiore al numero di posti disponibili, stilerà una graduatoria di punteggio alla quale ricorrerà per stabilire quali cacciatori abbiano diritto a partecipare al prelievo.

I criteri per la creazione della graduatoria saranno:

1. partecipazione ai censimenti (primaverili ed estivi) degli ultimi 4 anni (2019, 2020, 2021 e 2022): 10 punti/censimento;
2. abbattimento di capi di tipica fauna alpina negli ultimi 4 anni (2018, 2019, 2020 e 2021): 10 punti/capo abbattuto.
3. proprietà di un cane da ferma e/o da cerca (attestata mediante fotocopia di iscrizione anagrafe canina): 20 punti.

In caso di parità di punteggio tra due o più cacciatori la partecipazione alla caccia alla tipica alpina o ad una specie seguirà il seguente ordine di priorità: residenti nel CATO4, residenti in Provincia di Torino, residenti in Piemonte, extraregionali. Qualora dovesse permanere un ulteriore stato di parità di punteggio verrà data precedenza al cacciatore più anziano.

Nel caso della pernice bianca, la partecipazione al prelievo è subordinata all'effettuazione da parte del socio di almeno un'uscita di censimento alla specie nell'anno in corso (primaverile e/o estivo) ed al possesso, da parte del richiedente, di almeno 60 punti, almeno 40 dei quali provenienti dalle attività di censimento.

Le assegnazioni dei capi di pernice bianca verranno effettuate in un rapporto di 1:1 e sulla base della graduatoria. I cacciatori autorizzati al prelievo avranno a disposizione due uscite. Alla fine del secondo giorno di ogni turno, qualora dovessero essere ancora presenti capi in piano, si passerà

ai successivi nominativi in graduatoria, fino al completamento del piano. Qualora il socio dovesse rifiutare le uscite proposte perde il diritto per la stagione corrente ma mantiene la posizione in graduatoria per l'anno seguente.

Il Comitato di Gestione, al fine di gestire al meglio la specie, si riserva la facoltà di suddividere il prelievo in settori (su base comunale o per Vallata).

Per coloro i quali hanno sostenuto l'esame per l'abilitazione alla caccia alla TFA nell'anno in corso, dal momento che non hanno alcun punteggio loro derivante dai censimenti o dagli abbattimenti, è previsto un punteggio d'ingresso pari a 10 punti una *tantum*. Se nel corso dell'anno successivo a quello di ingresso i nuovi soci non parteciperanno ad operazioni di censimento o non effettueranno alcun abbattimento di tipica fauna alpina, il punteggio verrà azzerato.

Art. 3. Il cacciatore per poter accedere al prelievo della tipica fauna alpina riceve dal Comprensorio Alpino:

1. due contrassegni blu da apporre in modo inamovibile all'ala del capo abbattuto, avendo cura di asportare prima le tacche relative al giorno ed al mese dell'abbattimento.
2. un blocchetto di tagliandi da imbucare, avendo avuto cura in precedenza di compilarli con tutti i dati richiesti, nelle apposite cassette, le stesse che vengono usate nella caccia di selezione agli ungulati. I tagliandi vanno imbucati prima dell'inizio dell'attività di caccia, nella cassetta del comune di inizio caccia.

I contrassegni sono strettamente personali, non cedibili ad altri e in caso di smarrimento non sono sostituibili da parte del Comprensorio.

Art. 4. La caccia alla TFA si esercita nelle giornate di mercoledì e domenica; il calendario, ed i piani numerici di prelievo, come eventuali limitazioni temporali alla caccia per una o più specie o altre disposizioni della Giunta Regionale, verranno pubblicate dal Comprensorio Alpino.

Art. 5. Il capo di TFA prelevato andrà consegnato al Centro di controllo il giorno stesso dell'avvenuto abbattimento (o del recupero). Al Centro verrà redatta la scheda di rilevamento dati ed il tecnico incaricato rilascerà, sulla base del carniere stagionale residuo di ciascun cacciatore e dei limiti del piano numerico di prelievo previsto, un nuovo contrassegno.

Art. 6. Il comitato di gestione al tramonto di ogni giornata di caccia verifica il numero dei capi prelevati e, in prossimità del raggiungimento del piano di prelievo concesso (1-3 capi), mette in atto misure atte a evitare eventuali sforamenti del piano concesso (Documento "Criteri per la formulazione dei piani di prelievo e per il prelievo della tipica fauna alpina" - DGR 27 aprile 2012, n. 94-3804), ivi compresa la chiusura immediata del prelievo.

Art. 7. Viene richiesta infine la disponibilità da parte dei soci cacciatori a collaborare con il personale tecnico del Comprensorio ed eventualmente con quello veterinario dell'ASL competente sul territorio in caso di richiesta di poter prelevare parti o organi dei capi di TFA abbattuti.